

STATUTO
DELL'ENTE RELIGIOSO
“ Missione THE GIDEONS INTERNATIONAL Italiana “

Art. 1 - Denominazione

E' costituito l'Ente Religioso denominato **“Missione THE GIDEONS INTERNATIONAL Italiana”** in breve anche **“The Gideons International”** o **“T.G.I.”** o **“GEDEONI ITALIANI”** o semplicemente **“GEDEONI”**, da ora in poi, per brevità, **“Missione”**.

La **“Missione”**, apartitica, apolitica, adenominazionale, autonoma ed indipendente con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, quale diretta emanazione dell'Ente Religioso **“The Gideons International”** riconosciuto giuridicamente negli U.S.A. Nashville-Tennessee, costituita in applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 18 Giugno 1949 n: 385, è disciplinata dal presente Statuto nonché nella previsione della legislazione in materia di Affari dei Culti e degli Enti morali equiparati a quelli di beneficenza.

La **“Missione”** ha sede in Roma ed ha facoltà di stabilire sedi secondarie sul territorio italiano per manifestare, promuovere, praticare e perseguire tutti gli scopi e le finalità istituzionali.

Art. 2 – Scopi e Finalità

La **“Missione”**, nel rispetto dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, persegue le seguenti finalità:

- Condurre Anime a Cristo attraverso la distribuzione delle Sacre Scritture, o parti di esse, in Alberghi, Ospedali, Scuole, Università, Caserme, Carceri e Istituzioni varie;
- Promuovere e favorire in Italia la conquista di Anime a Cristo attraverso la diffusione della Parola del Signore in collaborazione con membri di Chiese Evangeliche locali, provinciali, regionali, nazionali ed estere i quali, collettivamente e/o individualmente, condividendo la Confessione di Fede e gli stessi principi etici e spirituali avranno fatto domanda di inserimento e saranno stati ammessi nella **“Missione”**;
- Promuovere e sostenere, sul territorio, iniziative finalizzate alla testimonianza e alla diffusione dell'Evangelo, alla promozione sociale e alla crescita spirituale di ogni persona;

- Promuovere e sostenere i valori della dignità dell'uomo, dell'integrazione della sua dimensione umana e spirituale, della solidarietà e fratellanza, dell'equità e giustizia sociale, del rispetto e della cura dell'ambiente naturale e civico nella prospettiva Cristiana della Speranza, quale fondamento dell'attesa e compimento del Regno di DIO, sorretta dallo Spirito Santo.

Art. 3 - Attività

La "Missione" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere, tramite i componenti della struttura nazionale, le seguenti attività:

- Promozione, sostegno e cura dei "Campi" locali costituiti sul territorio nazionale;
- Attività di formazione: seminari c.d. L.T.C. per istruire i componenti del consiglio di ogni campo; per partecipare, a tutti i Membri, il patrimonio storico e la valorizzazione e traduzione pratica delle attività della "The Gideons International" dalle sue origini, la sua espansione nel mondo e principalmente sul territorio nazionale;
- Attività culturali: organizzazione di conferenze locali, regionali, interregionali e nazionali finalizzate alla formazione e alla socializzazione di tutti i membri iscritti;
- Attività editoriali: divulgazione della propria attività tramite articoli a stampa, pubblicazioni, sussidi audiovisivi, digitali ed informatici, produzione di materiale didattico-dimostrativo approvato;
- Organizzazione di incontri, manifestazioni, feste, concerti, ecc., con l'utilizzo di luoghi privati, pubblici e di culto, tendenti a sensibilizzare chiese, enti, istituzioni, comunità e singole persone all'evangelizzazione del territorio e a raccogliere fondi per finanziare le attività, le iniziative ed i progetti della "Missione".
- Instaurare rapporti di collaborazione con tutte le istituzioni, soprattutto per quanto concerne il settore umanitario, ivi compresi stati nazionali, enti sovranazionali e organizzazioni varie.

La "Missione" opera, per il perseguimento delle indicate finalità, su tutto il territorio nazionale per il tramite della sede, della propria struttura ufficiale, dei propri campi e delle eventuali sedi locali.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate, fatta eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e integrative e comunque in via non prevalente.

La "Missione" potrà compiere inoltre tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare per il migliore conseguimento delle finalità statutarie.

Le modalità di funzionamento, l'espletamento delle attività, la conduzione e la gestione tecnica e amministrativa, l'accesso ai campi e alle varie strutture sono disciplinati dalla "Guida Gedeoni" che

ha valenza di “Regolamento Interno”, redatto e approvato dalla sede americana, accettato dall'Assemblea dei Membri della “Missione”.

Art. 4 – Membri

Sono membri, Gedeoni e Ausiliarie, della “Missione” tutti coloro che, avendo i requisiti previsti dal “Regolamento Interno”, ne condividono la confessione di fede, lo spirito, gli ideali e si adoperano per la realizzazione degli scopi e il raggiungimento di tutti gli obiettivi.

I membri si dividono nelle seguenti categorie:

- membri ordinari:

Gedeoni e Ausiliarie che versano regolarmente la quota annuale (Art. 1 Sez. 2-7 del r.i.)

- membri a vita:

Gedeoni e Ausiliarie che versano una tantum la quota nel Fondo di Dotazione (Art. 6 Sez. 9 del r.i.)

- membri veterani:

Gedeoni e Ausiliarie di almeno 65 anni di età che siano stati membri effettivi per un periodo continuativo di 20 anni e non più in grado di versare la quota annuale (Art. 6 Sez. 4 del r.i.)

- membri onorari:

Gedeoni e Ausiliarie che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita della “Missione”.

Tutti i membri in regola con le rispettive quote hanno diritto al voto.

Art. 5 - Ammissione ed Esclusione dei Membri

- Ammissione:

Sono ammessi nella qualità di membri, Gedeoni e Ausiliarie, della “Missione” tutti coloro che, possedendo i requisiti di cui all'Art. 4 del presente statuto, redigono e sottoscrivono l'apposita richiesta di inserimento nella “Missione” e versano la relativa quota. Con la richiesta di inserimento i sottoscrittori dichiarano di accettare senza alcuna riserva lo Statuto e il Regolamento Interno della “Missione”.

L'ammissione decorre dalla data di approvazione del Comitato Internazionale Membri che, esaminate ed approvate le richieste dei nuovi membri Gedeoni (Sez. 1 Art. 1 sez. 7) e Ausiliarie (Sez. 2 Art. 1 sez. 4) invia agli interessati la tessera e il distintivo di appartenenza alla “Missione”.

- Esclusione:

I membri, Gedeoni e Ausiliarie, cessano di appartenere alla “Missione”

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione; tale provvedimento potrà essere adottato in caso di mancato versamento della quota annuale, per la condotta spirituale e morale incompatibile con gli specifici natura, scopo ed attività della “Missione” e per violazioni delle norme del presente Statuto e del Regolamento Interno.

Nel caso di recesso, decesso o esclusione non si ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art. 6 - Diritti e Doveri dei Membri

Tutti i membri, Gedeoni e Ausiliarie, hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee del Membri e di votare direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali la “Missione” intende attuare gli scopi statutari;
- partecipare a tutte le attività promosse dalla “Missione”;
- usufruire di tutti i servizi della “Missione”;
- rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti i membri, Gedeoni e Ausiliarie, hanno il dovere di:

- partecipare a tutte le attività della “Missione” utili alla crescita, all’espansione e al raggiungimento degli obiettivi.
- essere tolleranti e rispettosi verso tutti gli altri membri, Gedoni e Ausiliarie, della “Missione”.
- essere leali, rispettosi e sottomessi agli Organi nazionali preposti e al Consiglio del Campo locale quali responsabili, guide e conduttori della “Missione”.
- essere pronti a contribuire praticamente e spiritualmente a tutti i programmi della “Missione”.
- essere partecipi, con i mezzi temporali (offerte, sottoscrizioni e contributi in danaro) e al meglio delle proprie capacità, al sostegno e ai bisogni della “Missione”.
- osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento Interno, nonché tutte le deliberazioni adottate dagli Organi della “Missione”.

Tutti i membri, Gedeoni e Ausiliarie, non sottoposti a provvedimenti di sospensione, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo ovvero al conferimento e il rinnovo degli incarichi nella “Missione”.

In sede di Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega individuale o, se unico partecipante, collettiva relativa al proprio Campo locale.

Art. 7 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio della “Missione” è costituito dal fondo di dotazione iniziale, nonché da tutti gli elementi attivi suscettibili di valutazione economica, sia mobili che immobili, tanto materiali che immateriali, i quali pervengano alla “Missione” a qualsiasi titolo: offerte, elargizioni, liberalità o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, chiese, missioni, organismi, e/o istituzioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla “Missione” a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze ed elementi attivi non utilizzati per il conseguimento degli scopi statuari.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

La “Missione” persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) offerte di Gedeoni e Ausiliarie;
- b) rendite patrimoniali;
- c) doni e/o contributi personali di Gedeoni e Ausiliarie, chiese locali, singoli membri di chiese, istituzioni, persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) finanziamenti ed ogni altro elemento attivo utile al conseguimento degli scopi statuari.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Comitato Direttivo che delibera sull'utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statuarie della “Missione”.

Art. 8 - Bilanci

L'anno finanziario inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio di ogni anno.

Il Comitato Direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei Membri entro il 30 settembre di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Comitato Direttivo deve essere depositato presso la segreteria della “Missione” entro quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea dei Membri per poter essere eventualmente consultato.

L'Assemblea dei Membri può incaricare il Comitato Direttivo di predisporre, entro il 31 maggio di ogni anno, un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore

autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Membri entro il 30 settembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Comitato Direttivo deve essere depositato presso la segreteria della “Missione” entro quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea dei Membri per poter essere consultato.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della “Missione”, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – Organi della “Missione”

Gli organi della “Missione” sono:

- l'Assemblea dei Membri;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Rappresentante Legale dell’Ente.

Sono organi di controllo e di garanzia:

- il Comitato dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Assemblea dei Membri

L'Assemblea dei Membri è l'Organo deliberante principale della “Missione” ed è costituita da tutti i Gedeoni e Ausiliarie in regola con il versamento delle quote e non sottoposti a provvedimenti di sospensione.

L'Assemblea dei Membri costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione della “Missione” attraverso la partecipazione di tutti, Gedeoni e Ausiliarie, ognuno dei quali avente diritto al voto. L'Assemblea è convocata dal Presidente, secondo le modalità previste dal presente statuto, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Segretario Rappresentante Legale dell’Ente o dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei membri attivi.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente, deleghe comprese, la maggioranza dei membri, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare nelle forme tassativamente stabilite dall'articolo 22 (ventidue) del presente Statuto.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai membri mediante gli organi di informazione interni della "Missione" e del deposito presso la segreteria del relativo verbale a disposizione di chi, avendone diritto, ne faccia richiesta.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Comitato Direttivo;
- approvare l'eventuale documento di programmazione ed il rendiconto economico;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Comitato dei Revisori;
- eleggere il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto
- deliberare l'eventuale scioglimento della "Missione".

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall'assemblea e collaborato da un Segretario anch'esso eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta assembleare; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.

Art. 11 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo del governo della "Missione".

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea.

I componenti il Comitato Direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e precisamente fino all'approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio.

Il Comitato Direttivo si insedia su convocazione del Presidente.

Al Comitato Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della “Missione” ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Membri.

Compete al Comitato Direttivo:

- eleggere, al suo interno, il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, il Vice Presidente, il Segretario del Comitato Direttivo, il Tesoriere nazionale e il Cappellano nazionale;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- individuare, nominare ovvero ordinare tutti gli altri collaboratori e collaboratrici necessari a supporto e completamento della struttura nazionale;
- esaminare, valutare e deliberare la sospensione e/o l'esclusione dei membri;
- formalizzare proposte per la buona e migliore gestione della “Missione”;
- gestire, per il tramite del Tesoriere nazionale appositamente delegato dal Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, con conti correnti bancari e/o postali gli incassi delle quote, delle offerte e delle donazioni; i trasferimenti periodici dei fondi negli U.S.A.; i pagamenti e le spese autorizzate in nome e per conto dell'Ente americano.
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico;
- elaborare l'eventuale documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da acquisire agli atti della “Missione”.

L'incarico dei membri del Comitato Direttivo è gratuito, fatta eccezione per le eventuali spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 12 - Durata e rinnovo del Comitato Direttivo

I componenti il Comitato Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di governo secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Comitato Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea dei Membri e conseguente elezione dei componenti il nuovo Organo di governo. I membri del Comitato Direttivo sono tutti rieleggibili. Nei soli casi di necessità e urgenza, con parere concorde del Presidente e del Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, è ammesso il regime di prorogatio.

Art. 13 - Decadenza e cessazione dei membri del Comitato Direttivo

In caso di revoca, dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei componenti il Comitato Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Membri.

I membri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Comitato Direttivo.

Le revoche, dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti l'Organo di governo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Comitato Direttivo.

Art. 14 – Riunioni del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Segretario Rappresentante Legale dell'Ente che del Presidente o per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei membri del Comitato Direttivo; la richiesta deve essere indirizzata al Segretario Rappresentante Legale dell'Ente o al Presidente i quali provvederanno alla formale convocazione del Comitato indicandone la data e il luogo della riunione.

Le riunioni sono indette con invito scritto, firmato dal Segretario Rappresentante Legale dell'Ente o dal Presidente, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi (a mezzo posta, e-mail, fax, sms) ai membri del Comitato Direttivo almeno quindici giorni prima delle sedute ordinarie e almeno tre giorni prima delle sedute straordinarie.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Comitato Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Deliberazioni del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente in merito a questioni morali e spirituali o il voto del Segretario Rappresentante Legale dell'Ente in merito a questioni tecniche e legali.

Il Segretario del Comitato Direttivo provvede alla stesura del verbale della riunione; in caso di assenza od impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei membri intervenuti.

Il verbale della riunione è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno dei membri intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione della "Missione".

Art.16 – Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Membri e dura in carica quattro anni e precisamente fino all'approvazione del rendiconto economico relativo al quarto esercizio.

Il Presidente convoca e presiede, congiuntamente e/o disgiuntamente al Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, il Comitato Direttivo; convoca, congiuntamente e/o disgiuntamente al Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, l'Assemblea dei Membri della "Missione".

Art.17 - Compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza morale e spirituale della "Missione" di fronte missioni, enti religiosi, fondazioni, organizzazioni religiose, istituti e associazioni paraecclesastiche.

Spetta al Presidente:

- a) determinare, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Membri.
- b) convocare, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, e presiedere le riunioni del Comitato Direttivo.
- c) sottoporre al Comitato Direttivo le nomine di eventuali altri collaboratori.
- d) convocare l'Assemblea dei Membri.
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale e spirituale della "Missione".

In caso di assenza, o temporaneo impedimento, del Presidente ne farà veci il Vice Presidente.

L'incarico di Presidente è gratuito, fatta eccezione per le eventuali spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art.18 – Segretario Rappresentante Legale dell’Ente

Il Segretario Rappresentante Legale dell’Ente viene eletto dal Comitato Direttivo nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto, a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Comitato Direttivo medesimo. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente.

Il Segretario Rappresentante Legale dell’Ente dura in carica tre anni e precisamente fino all’approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio.

Il Segretario Rappresentante Legale dell’Ente, secondo quanto previsto dall’articolo sedici del presente statuto, convoca e presiede il Comitato Direttivo: sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza della “Missione”; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; può delegare altri per procedere ad operazioni di incassi, versamenti, pagamenti e trasferimenti di fondi, previa deliberazione favorevole del Comitato Direttivo.

Art.19 – Compiti del Segretario Rappresentante Legale dell’Ente

Il Segretario Rappresentante Legale dell’Ente ha la rappresentanza legale della “Missione” di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Segretario Rappresentante Legale dell’Ente:

- a) determinare, secondo quanto previsto dall’articolo sedici del presente statuto, l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea dei Membri.
- b) convocare, secondo quanto previsto dall’articolo sedici del presente statuto, e presiedere le riunioni del Comitato Direttivo.
- c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo.
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della “Missione”.
- e) esercitare la sorveglianza sull’andamento economico della “Missione”.
- f) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della “Missione” sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza, o temporaneo impedimento, del Segretario Rappresentante Legale dell’Ente ne farà veci il Presidente.

L’incarico del Segretario Rappresentante Legale dell’Ente è gratuito, fatta eccezione per le eventuali spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell’incarico.

Art.20 – Comitato dei Revisori

L'Assemblea dei Membri elegge, un Comitato dei Revisori, quale organo di controllo, composto da tre Membri eletti al di fuori dei componenti del Comitato Direttivo.

I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina e precisamente fino all'approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio.

Il Comitato dei Revisori nomina al suo interno un presidente; ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità; redige un'apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo per l'Assemblea.

Per l'assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della "Missione".

L'incarico di Revisore è gratuito, fatta eccezione per le eventuali spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art.21 - Collegio dei Proviviri

L'Assemblea dei Membri elegge un Collegio di Proviviri, quale organo di garanzia, composto da due Membri eletti al di fuori dei componenti del Comitato Direttivo più un Membro esterno alla "Missione" appartenente ad altro ente evangelico locale.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio nomina al suo interno un presidente; ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Membri e tra i Membri e la "Missione"; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le Parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

L'incarico dei Proviviri è gratuito, fatta eccezione per le eventuali spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 22 - Modifica dello Statuto e scioglimento della "Missione"

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Membri da uno degli Organi della "Missione" o da almeno due terzi dei Membri.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria dei Membri che contemplerà la presenza di almeno i tre quarti dei Membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento della “Missione” può essere proposto dal Comitato Direttivo ed approvato, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Membri, dall'Assemblea straordinaria dei Membri convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo della “Missione” deve essere devoluto a missioni, enti, fondazioni, istituti o associazioni religiose con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Membri.

Art. 23 - Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.